

Direttive Habitat e Uccelli: il rischio di impatto negativo sullo stato di conservazione delle specie interessate

Corte di giustizia UE, Sez. II 4 marzo 2021, in cause riunite C-473-19 e C-474/10 - Arabadjiev, pres. ed est.; Kokott, avv. gen. - Föreningen Skydda Skogen ed a. c. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ed a.

Animali - Direttiva 2009/147/CE - Conservazione degli uccelli selvatici - Art. 5 - Divieti previsti.

Animali - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Art. 12, par. 1 - Silvicultura - Divieti diretti a garantire la conservazione delle specie protette - Progetto di disboscamento definitivo - Sito ospitante specie protette.

L'art. 5 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una prassi nazionale in base alla quale i divieti previsti da tale disposizione riguardino unicamente le specie elencate nell'allegato I di tale direttiva, quelle minacciate ad un certo livello o la cui popolazione presenti una tendenza alla diminuzione a lungo termine.

L'art. 12, par. 1, lettere da a) a c), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev'essere interpretato nel senso che i divieti previsti da tale disposizione non si applichino esclusivamente nel caso in cui sussista un rischio di impatto negativo sullo stato di conservazione delle specie interessate. Anche un'attività umana, quale la silvicultura o l'utilizzazione del territorio, diversa dall'uccisione o dalla perturbazione di specie animali, rientra nel divieto a condizione che sussista un rischio di impatto negativo sullo stato di conservazione delle specie interessate. Inoltre, la protezione non cessa di applicarsi alle specie che hanno raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente. Il divieto previsto dall'art. 12, lett. d), di distruggere o deteriorare i siti di riproduzione di animali non può essere subordinato alla circostanza che lo stato di conservazione della funzionalità ecologica dell'habitat abbia già iniziato a deteriorarsi, né l'applicazione del divieto può essere influenzata dallo stato di conservazione soddisfacente della specie interessata.

Il testo della sentenza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

1. - Il fatto e le questioni pregiudiziali. La sentenza in commento trae origine dalle domande di pronuncia pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia da parte dell'Associazione «Proteggere la foresta» (la *Föreningen Skydda Skogen*), dall'Associazione per la conservazione della natura di Härryda (il *Naturskyddsforeningen*), nonché dalla Società ornitologica di Göteborg (il *Göteborgs Ornitologiska Förening*), aventi ad oggetto l'interpretazione dell'art. 12, par. 1, della direttiva 92/43/CE, del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche* (direttiva «habitat»¹), e dell'art. 5 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 riguardante la *conservazione degli uccelli selvatici* (direttiva «uccelli»²).

Le domande di pronuncia pregiudiziale sono sorte a seguito di controversie riguardanti da un lato i ricorrenti e dall'altro la Prefettura svedese della contea di Västra Götaland (il *Länsstyrelsen i Västra Götalands län*) e a., in merito ad una decisione della Prefettura svedese di rimanere inerte a seguito di una dichiarazione di abbattimento di un'area forestale nel comune di Härryda.

Occorre qui precisare che, l'area forestale in questione è l'habitat naturale di specie protette, così come indicato dal decreto svedese sulla protezione delle specie³ e l'attività di disboscamento prevista causerebbe il disturbo e/o l'uccisione di tali specie protette e la distruzione delle relative uova.

In ragione di tali preoccupazioni, i ricorrenti nei procedimenti principali chiedevano alla Prefettura del Västra Götaland, responsabile della supervisione della protezione delle specie, di rigettare la dichiarazione

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U.C.E. L 206 del 1992).

² Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U.C.E. 2010, L 20).

³ Decreto sulla protezione delle specie (*l'Artskyddsforordningen*) adottato sulla base dell'art. 1 del cap. 8 del *Miljöbalken*, lag (legge che istituisce un codice ambientale), ai fini della trasposizione nell'ordinamento svedese della direttiva «habitat» e «uccelli».

di abbattimento e di intervenire nei confronti del parere non contrario del Consiglio nazionale delle foreste.

Di contro, la Prefettura svedese riteneva di non intervenire nei confronti del Consiglio nazionale considerando non necessario alcun esame della deroga del decreto svedese sulla protezione delle specie, ritenendo che le misure previste nella dichiarazione di abbattimento non fossero contrarie ai divieti previsti dal decreto, a condizione che fossero adottate le misure indicate nel parere del Consiglio.

A seguito di ciò, i ricorrenti impugnavano dinanzi al giudice del rinvio la decisione della Prefettura di non adempiere alle proprie funzioni di controllo, chiedendo, in via principale, la decisione della Prefettura e di dichiarare l'inammissibilità dei provvedimenti forestali in contrasto con i divieti sanciti dal decreto svedese sulla protezione delle specie.

Il riferimento al decreto svedese sulla protezione delle specie è dovuto al fatto che tale decreto costituisce l'attuazione nazionale della direttiva «habitat» e della direttiva «uccelli».

Nel caso di specie, in primo luogo, il giudice del rinvio ritiene che l'art. 4 del decreto svedese, costituisca l'attuazione tanto dell'art. 5 della direttiva «uccelli», quanto dell'art. 12 della direttiva «habitat».

In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che l'impatto dell'attività forestale oggetto dei procedimenti principali riguardi specie di uccelli diversi da quelli previsti dall'allegato I, della direttiva «uccelli», nonché riguardi inoltre, la «Rana *arvalis*», più comunemente nota come rana campestre (o toro), di cui all'allegato IV, lett. a), della direttiva «habitat» – beneficiaria quindi delle rigorose tutele previste dalla stessa direttiva – e che si trova nell'area forestale in questione.

Inoltre, tali aree secondo il giudice del rinvio vengono utilizzate dalle specie suddette come probabili siti di riproduzione, suscettibili quindi di distruzione con l'eventuale abbattimento previsto.

In ragione di tali dubbi, il giudice del rinvio sospende il procedimento e sottopone alla Corte diverse questioni pregiudiziali.

La prima di tali questioni pregiudiziali verte sull'interpretazione dell'art. 5 della direttiva «uccelli», in particolare il giudice del rinvio chiede se tale articolo si riferisca soltanto alle specie indicate nell'allegato I della direttiva, o minacciate ad un certo livello o da una diminuzione a lungo termine nell'entità della loro popolazione; le autorità svedesi infatti ritengono di aver effettuato la trasposizione dell'art. 5 della direttiva «uccelli» solo per quanto riguarda tali specie di uccelli.

Con la seconda questione invece, il giudice del rinvio si concentra sui divieti di danneggiamenti intenzionali e su come debbano essere interpretati i termini «uccidere/perturbare/distuggere deliberatamente» contenuti all'art. 5, lett. da a) a d), della direttiva «uccelli», e all'art. 12, par. 1, lett. da a) a c) della direttiva «habitat» e in correlazione con la terza questione pregiudiziale a quale livello debba essere effettuata la valutazione dello stato di conservazione.

La quarta e la quinta questione, invece, hanno ad oggetto le zone ed i siti di riproduzione della fauna ed il giudice del rinvio chiede quindi alla Corte se la loro distruzione e/o deterioramento, di cui all'art. 12, lett. d), della direttiva «habitat», «sia limitato ai casi in cui la funzionalità ecologica continuativa nell'habitat della specie interessata in un'area specifica venga meno malgrado le misure precauzionali e, al tempo stesso, lo stato di conservazione della specie interessata rischi il deterioramento⁴» e se tale divieto debba considerarsi escluso nel caso in cui la specie goda di uno stato di conservazione soddisfacente.

La quinta questione, correlata alla quarta, è volta a determinare a quale livello, anche in questo caso, debba essere effettuata la valutazione dello stato di conservazione.

2. - I profili applicativi della direttiva Habitat e Uccelli. Relativamente al contesto normativo concernente la sentenza in esame, la rete «Natura 2000» costituisce il principale strumento per la conservazione della biodiversità, della politica dell'Unione europea⁵.

⁴ Punto 47 delle conclusioni dell'avvocato generale J. Kokott del 10 settembre 2020, in cause riunite C-473/19 e C-474/19.

⁵ M. BROCCA, *La rete natura 2000*, in *Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo*, di N. FERRUCCI (a cura di), Torino, 2018; R. AGNOLETTO, *Il bene forestale come bene naturalistico*, in A. CROSETTI - N. FERRUCCI (a cura di), *Manuale di diritto*

La base normativa è costituita dalla c.d. direttiva «uccelli» (la direttiva 2009/47/CE ha modificato la direttiva 79/409/CEE del Consiglio) riguardante la conservazione degli uccelli selvatici e dalla direttiva «habitat» (direttiva 92/43/CEE) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Scopo principale della direttiva «habitat», come indicato dal ‘considerando’ 3, è quello di «promuovere il mantenimento della biodiversità⁶», tenendo conto però al contempo di «assicurare le esigenze economiche, sociali, culturali e regionali», contribuendo all’obiettivo generale di uno «sviluppo durevole». Il mantenimento della biodiversità⁷ viene garantito attraverso la conservazione degli «habitat naturali», definiti dall’art. 1, lett. b), direttiva «habitat», come le «zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali».

Per «habitat seminaturali» si intendono i boschi, le aree agricole nonché i pascoli; a dimostrazione del fatto che il mantenimento di tale biodiversità dipenda anche dalla promozione di attività umane⁸.

I diversi habitat sono ricompresi in una rete ecologica europea definita «Natura 2000», istituita dalla stessa direttiva «habitat»⁹.

La rete «Natura 2000» è composta dagli habitat naturali e dagli habitat di specie, rispettivamente designati con la direttiva «habitat» (le c.d. zone speciali di conservazione - ZSC) e da quei siti designati attraverso la direttiva «uccelli» (le c.d. zone di protezione sociale - le ZPS)¹⁰.

La direttiva «habitat» ha determinato una profonda evoluzione delle politiche ambientali europee di protezione della salute, «per cui, nel nuovo modello europeo l’attenzione si sposta dalle aree protette in quanto tali al sistema integrato»¹¹; scopo della direttiva è infatti quello di indicare delle regole precise per ottenere uno stato soddisfacente del patrimonio naturale, della biodiversità, con un approccio transfrontaliero¹².

In particolare per comprendere in maniera significativa l’importanza della rete «Natura 2000», sono stati circa 27.000 i siti calcolati, con un’estensione superiore al 18 per cento della superficie terrestre e al 6 per cento di quella marina dell’Unione europea; in Italia i siti calcolati sono circa 3.000, coprendo quindi il 20 per cento del territorio terrestre nazionale e oltre il 10 per cento di quello marino¹³.

Relativamente all’attuazione interna delle direttive «habitat» e «uccelli», la l. 11 febbraio 1992, n. 157 ha recepito la direttiva «uccelli»; mentre il recepimento della direttiva «habitat» è avvenuto con il d.p.r. 8 settembre 1997, n. 37 (successivamente modificato e integrato dal d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120) che disciplina in parte anche la direttiva «uccelli».

forestale e ambientale, Milano, 2008; D. AMIRANTE, *La conservazione della natura in Europa. La direttiva Habitat ed il processo di costruzione della rete «Natura 2000»*, Milano, 2003.

⁶ Sulla tutela della biodiversità, cfr. F. MENEGAZZI MUNARI, *La tutela della biodiversità nella direttiva habitat*, in questa Riv., 2006, 580.

⁷ Cfr. A. CONIO - F. DINELLI, *Tutela della biodiversità e protezione della natura e del mare*, in *Diritto dell’ambiente*, Torino, 2017; G. DE GIORGI, *Commento della direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*, in *Codice di edilizia e urbanistica*, Torino, 2013.

⁸ Cfr. C.A. GRAZIANI, *Le aree naturali protette*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, vol. II, *Il diritto agroambientale*, Torino, 2011.

⁹ Sul tema v. A. PORPORATO, *La tutela della fauna, della flora e della biodiversità*, in R. FERRARA - M.A. SANDULLI (a cura di), *Trattato di diritto dell’ambiente*, vol. II, *La tutela della natura e del paesaggio*, Milano, 2014.

¹⁰ Sui criteri di selezione dei SIC, v. M. ZINZI, *Natura 2000 e criteri di selezione dei SIC: l’inderogabilità del dato tecnico-scientifico*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2010, 2.

¹¹ L. CERRETANI, *Le zone speciali di conservazione e la loro incidenza sui siti e gli obblighi dei proprietari dei beni fondiari*, in questa Riv., 2011, 116.

¹² E. BRACHINI, *La regolamentazione degli interventi di trasformazione del territorio in attuazione della direttiva Habitat tra diritto europeo e diritto interno*, in *Riv. giur. amb.*, 2013, 5.

¹³ Si fa riferimento ai dati forniti lo scorso 21 maggio 2020, in occasione della giornata europea della rete *Natura 2000*, dal Ministero dell’ambiente, consultabili su www.minambiente.it.

Rileva per entrambe le direttive: il d.m. 17 ottobre 2007, riguardante i «criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)».

L'individuazione dei siti prevede due procedimenti diversi, a seconda della loro rilevanza in base alla direttiva «habitat» o «uccelli». Partendo dalle zone speciali di conservazione (ZSC) la direttiva «habitat», come previsto dal suo art. 4, prevede un procedimento che si articola in tre fasi.

In primo luogo, ciascun Stato membro ha il compito di redigere un elenco di siti – denominati siti di importanza comunitaria proposti (pSIC) – ospitanti habitat naturali rientranti nei tipi contenuti nell'allegato I e habitat delle specie di cui i tipi dell'allegato II¹⁴.

Dopo la redazione da parte degli Stati membri dei siti di importanza comunitaria proposti (pSIC) entra in gioco la Commissione europea, la quale sulla base degli elenchi nazionali elabora, d'accordo con ciascun Stato membro, nel rispetto dei criteri previsti dall'allegato II, la lista dei siti di importanza comunitaria (SIC) per ciascuna delle nove regioni biogeografiche europee¹⁵.

All'interno di tali liste vengono evidenziati i siti in cui è possibile riscontrare particolari habitat naturali o di specie prioritari.

Infine, ciascun Stato membro deve designare i siti come zone speciali di conservazione (ZSC) il più presto possibile, con precedenza per gli habitat prioritari, in ogni caso entro il termine massimo di sei anni.

Come è possibile notare, l'individuazione e la scelta dei siti di importanza comunitaria (SIC) avviene con l'intervento e la collaborazione di ogni Stato membro, mentre solo in casi eccezionali, come previsto dall'art. 5 della direttiva «habitat», l'iniziativa può essere avviata dalla Commissione. L'inserimento di un determinato sito nell'elenco presentato da ogni singolo Stato e sottoposto all'attenzione della Commissione viene considerato come un «elemento giuridicamente rilevante ai fini della protezione del sito».

In ogni caso la Commissione attribuisce rilevanza anche a quei siti non proposti come SIC che, «sulla base dei criteri previsti dalla direttiva, dovrebbero figurare nella proposta di elenco nazionale»¹⁶.

A differenza del procedimento di individuazione dei SIC e della successiva designazione delle ZSC, secondo la procedura di designazione delle zone di protezione speciale (ZPS), come previsto dall'art. 4, par. 1 della direttiva «uccelli», spetta esclusivamente a ciascun Stato membro designare come ZPS «i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, elencate nell'allegato I, nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva»¹⁷.

Per quanto concerne l'individuazione sia dei pSIC che delle ZPS, in Italia la competenza è affidata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano che trasmettono gli elenchi al Ministero dell'ambiente, il quale a sua volta, previa verifica dei dati ricevuti, procede alla loro trasmissione alla Commissione.

La definitiva designazione delle ZSC avviene attraverso decreto del Ministro dell'ambiente adottato d'intesa con ciascuna Regione o Provincia autonoma, mentre le ZPS si considerano ufficialmente designate a partire dalla data di trasmissione alla Commissione da parte del Ministero dell'ambiente dei siti individuati, aggiornando periodicamente l'elenco dei siti come previsto dal d.m. 8 agosto 2014.

Al fine però di comprendere attraverso quali modalità gli Stati membri possano porre in essere attività, nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalle direttive europee in materia di habitat naturali, biodiversità,

¹⁴ Alcuni dei siti designati vengono identificati come «prioritari». In tali siti vi sono concreti rischi di degrado o di potenziale distruzione, nonché vengono considerati i gradi di importanza della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di riferimento, e sono contrassegnati negli allegati con l'asterisco.

¹⁵ Il territorio dell'Unione europea è suddiviso in nove regioni biogeografiche: boreale, alpina, atlantica, continentale, macaronica, mediterranea, steppica, pannonica e regione del Mar Nero.

¹⁶ Commissione europea, *La gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE*.

¹⁷ Cfr. P. MAZZA, *Degrado degli habitat naturali e conservazione degli uccelli selvatici*, in questa Riv., 2008, 753; nonché U. LEONE, *La politica dell'ambiente*, Firenze, 1980, 36 e ss.

nonché di protezione di specie, occorre far riferimento nuovamente alla direttiva «habitat» e più precisamente al concetto di «stato di conservazione soddisfacente»¹⁸, anche in relazione al commento della sentenza in esame.

Tale concetto viene infatti utilizzato come criterio e parametro da parte degli Stati membri per misurare la condizione di ciascun sito o zona relativamente considerata.

Essendo soggette ad una rigorosa tutela le specie animali indicate dall'allegato IV, lett. a), gli Stati membri ai sensi dell'art. 12, par. 1, della direttiva «habitat», sono tenuti ad adottare tutti quei provvedimenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo, nelle loro rispettive aree di ripartizione naturale, includendo i divieti di: «a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale; d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo». I divieti ivi previsti non sono però inderogabili, in quanto – ai sensi dell'art. 16, par. 1, della medesima direttiva – qualora non esista un'ulteriore alternativa valida e purché la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare al fine di: a) garantire la protezione della fauna e della flora selvatiche e di proteggere gli habitat naturali; b) prevenire gravi danni alle colture, allevamento, boschi, patrimonio ittico; c) far prevalere interessi legati alla salute, alla sicurezza pubblica, nonché per motivi legati all'aspetto sociale e/o economico; d) garantire il ripopolamento e la reintroduzione di tali specie, come le riproduzioni necessarie; e) consentire in misura controllata la cattura o la detenzione di un numero limitato di esemplari della specie previste dall'allegato IV.

Analogamente per quanto accade per la direttiva «habitat», anche la direttiva «uccelli», allo scopo di combattere la diminuzione di molte specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri e di garantirne la protezione, la gestione e la regolazione, prevede norme stringenti volte a disciplinarne lo sfruttamento.

In particolare, l'art. 1 della direttiva «uccelli» precisa che le norme contenute in tale direttiva si applicano nei confronti e in considerazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico.

La prevista applicabilità estensiva di tali norme viene confermata dall'art. 2 della medesima direttiva, il quale precisa che ciascun Stato membro ha il compito di adottare tutte le misure necessarie per garantire il mantenimento o l'adeguamento della popolazione di «tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1».

Parimenti a quanto previsto dall'art. 12 direttiva «habitat», anche l'art. 5 della direttiva «uccelli» impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie «per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli», vietando: a) l'uccisione o la cattura intenzionale con qualsiasi metodo; b) la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi o uova; c) la raccolta o la detenzione di uova anche vuote nell'ambiente naturale; d) nonché l'intenzionale disturbo, in particolare durante il periodo di riproduzione.

Anche in tal caso però tali divieti non sono inderogabili, in quanto nei casi previsti dall'art. 9, par. 1, della direttiva «uccelli» sono previste le condizioni attraverso le quali gli Stati membri possono derogare, vale a dire per ragioni legate alla salute pubblica o alla sicurezza dell'area; per ragioni di ricerca o ripopolamento; per permettere la cattura selettiva¹⁹.

¹⁸ A tal fine, l'art. 1, lett. i), della direttiva «habitat», considera lo «stato di conservazione di una specie» come «soddisfacente» quando: «a) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali a cui appartiene; b) l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; c) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine». Anche l'art. 2 della stessa direttiva, fa riferimento al concetto di «stato di conservazione soddisfacente», considerandolo come prioritario.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 9, par. 1, della direttiva «uccelli»: «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli artt. da 5 a 8 per le seguenti ragioni: a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della

3. - *La giurisprudenza europea e nazionale.* Sulla direttiva «habitat» e la direttiva «uccelli», la Corte di giustizia europea si è trovata a pronunciarsi in diverse occasioni.

In particolare, in relazione al commento della sentenza in esame occorre ivi concentrarsi su quei precedenti giurisprudenziali posti in correlazione con le questioni pregiudiziali sottoposte dal giudice del rinvio alla Corte.

Nello specifico, merita analisi la causa C-441/17, *Commissione/Polonia*²⁰.

Con tale pronuncia la Corte ha previsto la violazione delle disposizioni della direttiva «habitat» e della direttiva «uccelli» per via di alcune gestioni forestali condotte nel sito Natura 2000 Puszcza Białowieska.

Infatti, la foresta di Białowieska era stata designata come SIC in ragione della presenza di habitat naturali protetti e come ZPS per gli uccelli²¹.

La Polonia allo scopo di fermare la propagazione di un particolare coleottero (il bostrico tipografo) aveva previsto un incremento sostanzioso dell'estrazione del legname, nonché un profondo rimboschimento. In tale pronuncia infatti, la Corte nel richiamare gli obblighi previsti dalla direttiva «habitat» a cui sono soggetti gli Stati membri volti a garantire il mantenimento degli habitat naturali, ritiene che la Polonia abbia violato la disciplina prevista dall'art. 6, par. 3 della direttiva «habitat» in materia di valutazione d'incidenza.

Secondo la Corte, la Polonia non si sarebbe accortata che le misure d'incidenza delle gestioni forestali non fossero state in grado di danneggiare l'integrità della foresta.²²

In aggiunta la Corte, relativamente anche alla direttiva «uccelli», sostiene che la Polonia non abbia stabilito quelle misure necessarie coerenti con le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie e uccelli presenti all'interno del sito considerato.

Invero, tale decisione della Corte è di importanza fondamentale, avendo stabilito che ai fini del rispetto delle norme in questione, non sia sufficiente la semplice adozione delle misure di conservazione, se ad essa non faccia seguito l'effettiva attuazione.

Infine, la Corte nel richiamare gli obblighi già indicati in precedenza previsti dall'art. 12, par. 1, lett. a) e d) della direttiva «habitat», ha ritenuto che le misure poste in essere dalla Polonia avrebbero causato l'intenzionale uccisione, il deterioramento e/o la distruzione di alcuni coleotteri invece protetti dalla direttiva «habitat», come indicato dal punto 131 della medesima pronuncia: «il rispetto di tale disposizione impone agli Stati membri non solo l'adozione di un quadro normativo completo, bensì anche l'attuazione di misure di tutela concrete e specifiche». Un tale regime di rigorosa tutela deve pertanto consentire di evitare effettivamente la cattura o l'uccisione deliberata nell'ambiente naturale nonché il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie animali di cui all'allegato IV, lett. a), della direttiva «habitat».

Relativamente alla direttiva «uccelli» la Corte ritiene invece che la Polonia abbia violato le disposizioni dell'art. 5, lett. b) e d), non avendo agito al fine di evitare che, le specie di uccelli non venissero uccise o

flora e della fauna; b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

²⁰ Corte di giustizia UE 17 aprile 2018, in causa C-441/17, *Commissione/Polonia*, in *Racc. dig.*

²¹ Per un'analisi più dettagliata della sentenza citata, si legga N. NOTARO, *La sentenza nella causa C-441/17 Commissione/Polonia (Foresta di Białowieska)*, in *Riv. giur. amb.*, 2018, 3, 661 e ss. La foresta di Białowieska è considerata come una delle ultime foreste naturali in Europa con una grande quantità di alberi centenari.

²² Infatti secondo costante giurisprudenza, la valutazione d'incidenza prevista dall'art. 6, par. 3 della direttiva «habitat» deve eliminare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico relativo all'assenza di effetti negativi per l'integrità del sito. Per approfondimenti in materia di «VINCA», v. F. BRUNO, *La valutazione d'incidenza nella giurisprudenza amministrativa; tutela della biodiversità o vincolo allo sviluppo?*, in questa Riv., 2008, 463; S. CARMIGNANI, *Valutazione d'incidenza e di impatto ambientale nei siti di importanza comunitaria*, *ivi*, 2010, 559.

comunque disturbate, in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza o che i loro nidi e/o uova non venissero intenzionalmente distrutti e/o danneggiati²³.

Per quanto concerne la formulazione dell'art. 5 della direttiva «uccelli» l'avvocato generale Julianne Kott nella sentenza oggetto di commento, al punto 43 ha precisato quanto sia irrilevante il fatto che le specie minacciate siano o meno elencate nell'allegato I della direttiva «uccelli», considerando che l'art. 4, par. 1, della stessa direttiva prevede che «per le specie elencate nell'allegato I devono essere previste misure di conservazione speciali, quindi supplementari per quanto riguarda l'habitat».

Inoltre, occorre precisare che gli obblighi volti a prevenire la diminuzione di determinate specie sussistono anteriormente alla situazione in cui di fatto si verifichi una concreta diminuzione del numero di uccelli o che vi sia un rischio di estinzione di una data specie protetta²⁴.

Tale affermazione è riscontrabile da costante giurisprudenza della Corte.

Già nella pronuncia C-355/90²⁵, la Corte aveva precisato che «gli obblighi incombenti agli Stati membri, in virtù degli artt. 3 e 4 della direttiva sussistono ancor prima che si registri una diminuzione del numero di uccelli o che vi sia un effettivo rischio di estinzione di una specie protetta».

Un altro aspetto importante è quello relativo ai divieti di danneggiamenti intenzionali contenuti all'art. 5, della direttiva «uccelli» e all'art. 12, par. 1 della direttiva «habitat».

Con riguardo alla fattispecie di uccisione, relativamente alla direttiva «habitat», la Corte ha più volte chiarito con diverse pronunce²⁶ che, «affinché ricorra il requisito dell'intenzionalità occorre la prova del fatto che l'autore dell'atto abbia voluto l'uccisione di una specie protetta o ne abbia perlomeno consapevolmente accettato la possibilità»²⁷.

Tale interpretazione non restrittiva della nozione di «intenzionalità» prevista per i divieti contenuti all'art. 12, par. 1 della direttiva «habitat» dev'essere necessariamente trasposta all'art. 5 della direttiva «uccelli». Inoltre, elemento di particolare importanza riguardante non solo la giurisprudenza comunitaria ma anche quella nazionale è quello riguardante la derogabilità delle disposizioni contenute dalle direttive «habitat» e «uccelli» da parte degli Stati membri.

Infatti, gli Stati possono adottare misure di protezione più rigorose rispetto a quelle fissate dalle direttive comunitarie (deroga in *melius*), ovvero meno restrittive (deroga in *peius*).

Sebbene sia possibile la derogabilità per entrambe le direttive, alcuni divieti restano intangibili ed inderogabili tra cui quello di caccia a qualsiasi specie durante il periodo di nidificazione e durante le fasi della riproduzione; nonché il divieto di metodi di cattura nei confronti di determinate specie in pericolo di estinzione.

²³ Il punto 252 della pronuncia relativa alla foresta di Białowieża precisa che: l'art. 5 della direttiva «uccelli» richiede quindi che gli Stati membri adottino un quadro normativo completo ed efficace attraverso l'attuazione, al pari di quanto prevede l'art. 12 della direttiva «habitat», di misure concrete e specifiche di protezione che devono consentire di garantire il rispetto effettivo dei divieti summenzionati diretti, in sostanza, a proteggere i siti di riproduzione e le aree di riposo degli uccelli rientranti in tale direttiva. Inoltre, tali divieti devono applicarsi senza restrizione nel tempo.

²⁴ Punto 44 delle conclusioni dell'avvocato generale.

²⁵ Corte di giustizia CEE 2 agosto 1993, in causa 355/90, *Commissione/Spagna*, in *Racc.*, 1993, I-04221, punto 15. In tale pronuncia, la Commissione delle Comunità europee aveva promosso, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso relativo ai biotopi distrutti nelle Marismas di Santoña, ubicate nella Comunità autonoma della Cantabria al fine di classificarle come zone di tutela speciale e di adottare idonee misure per evitare l'inquinamento o il deterioramento dell'ambiente di detta regione, in tale pronuncia il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono a norma degli artt. 3 e 4 della direttiva (CEE) del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

²⁶ Corte di giustizia CE 18 maggio 2006, in causa C-221/04, *Commissione/Spagna*, in *Racc.*, 2006, I-04515, punto 49-50. In tale pronuncia, si trattava di stabilire se la caccia alla volpe attraverso l'uso di lacci potesse violare i divieti per la protezione alla lontra; nonché Corte di giustizia UE 10 novembre 2016, in causa C-504/14, *Commissione/Grecia*, in *Racc. dig.*, punto 126. Con questa pronuncia la Corte è stata chiamata a stabilire se alcune opere edili e attività ricreative e di pesca dovessero essere considerate come delle perturbazioni intenzionali a danno della tartaruga marina *Caretta caretta*.

²⁷ Punto 62 delle conclusioni dell'avvocato generale.

Per tale ragione, la Corte di giustizia in più occasioni ha ribadito il carattere rigoroso e puntuale dei criteri derogatori nonché il carattere eccezionale di quest'ultimi, escludendo l'ammissibilità di cause di giustificazione ulteriori a quelle formalizzate dalle direttive.

Un esempio è la pronuncia C-342/05²⁸, *Commissione/Finlandia* con la quale la Corte ha ritenuto che la caccia al lupo autorizzata dall'autorità nazionale per prevenire i gravi danni previsti dall'art. 16, lett. b), direttiva «habitat» è illegittima in quanto, tale autorizzazione non è stata fondata su «una valutazione dello stato di conservazione della specie, né senza fornire alcuna motivazione precisa e adeguata relativamente all'assenza di altre soluzioni valide e senza identificare precisamente i lupi autori di gravi danni che potevano essere abbattuti».

Entrambe le direttive comunitarie assegnano a ciascun Stato membro il compito di adottare le misure necessarie per la tutela, mantenimento e ripristino tanto degli habitat quanto delle specie di uccelli selvatici.

In Italia, come si è detto, le competenze sono ripartite tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e sono definite dal d.p.r. n. 357/1997.

Tale normativa prevede una protezione rigorosa attribuendo il potere di autorizzare la deroga al divieto di cattura o uccisione delle specie protette al solo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti, per quanto di competenza, il Ministro per le politiche agricole e l'ISPRA «a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale (...)» (art. 11, comma 1)²⁹. Lo stesso d.p.r. n. 357 del 1997, all'art. 1, comma 4, attribuisce alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza a dare attuazione agli obiettivi del regolamento, «nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione». Va anche rilevato che il comma 1 dell'art. unico, l. prov. 11 luglio 2018, n. 9³⁰ ha attribuito al Presidente della Provincia di Trento (e di quella di Bolzano) la competenza ad autorizzare il prelievo, la cattura e l'uccisione dell'orso (e del lupo), «purché ciò avvenga a specifiche condizioni, ovvero al dichiarato fine di dare attuazione alla normativa comunitaria in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e per proteggere la fauna e la flora selvatiche caratteristiche dell'alpicoltura e conservare i relativi habitat naturali, prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà, nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica»³¹.

In tali casi, quindi il Presidente delle Province di Trento e Bolzano potrebbe autorizzare la cattura e l'uccisione dei soli esemplari delle specie protette (*ursus arctos* e *canis lupus*), previo parere dell'ISPRA e sempre che non sussistano altre soluzioni valide e non venga messa a rischio la conservazione della specie. Come previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 571/2021, condizione per il prelievo, la cattura o l'uccisione dell'orso e del lupo è, dunque, che non esista un'altra soluzione valida e che non si pregiudichi

²⁸ Corte di giustizia UE 14 giugno 2007, in causa C-342/05, *Commissione/Finlandia*, in *Racc.*, 2007, I-04713. La Commissione rileva anzitutto che, in Finlandia, il lupo costituisce una specie in pericolo e che, di conseguenza, lo stato di conservazione di quest'ultima non può essere considerato soddisfacente in tale Stato membro. La Commissione sostiene poi che la prassi seguita in Finlandia, consistente nell'autorizzare la caccia in via preventiva, è in contrasto con l'art. 16, n. 1, della direttiva «habitat». Infatti, quando si prevede che con buona probabilità un lupo provochi gravi danni, questi ultimi potrebbero essere generalmente evitati in modo diverso dall'abbattimento preventivo. Potrebbe essere previsto l'uso di repellenti, di sostanze odoranti, di recinti elettrici o altri mezzi, il ricovero del bestiame o dei cani durante la notte, addirittura il risarcimento dei danni provocati.

²⁹ Cons. Stato, Sez. III 19 gennaio 2021, n. 571, in www.osservatorioagromafie.it.

³⁰ Sul tema cfr. Corte cost. 27 settembre 2019, n. 215, in *Giur. cost.*, 2019, 5, 2547.

³¹ Per un'approfondita disamina della ripartizione di competenze fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano relativamente al d.p.r. n. 357/1997 v. P. GIANGASPERO, *Protezione della fauna selvatica e vincoli alle autonomie speciali discendenti dall'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.*, in *Le Regioni*, 2020, 1; R. BIFULCO, *Una rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, in *Corti Supreme e salute*, 2019; P. MADDALENA, *L'interpretazione dell'art. 117 e dell'art. 118 della Costituzione secondo la recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell'ambiente*, in *federalismi.it*, 2010.

il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale.

4. - *La decisione della Corte.* Alla luce della normativa e delle pronunce giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'UE e nazionali, relative alla direttiva «habitat» ed alla direttiva «uccelli», è possibile collocare nel quadro del variegato panorama giuridico anche la sentenza in esame, con la quale la Corte si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 12, par. 1 della direttiva «habitat» e sull'art. 5 della direttiva «uccelli». Nella causa in esame, la Corte è chiamata a pronunciarsi su problematiche relative alla protezione delle specie, stabilendo se l'applicazione dei divieti posti a tutela delle specie possano dipendere dal fatto che le misure compensative dei danni arrecati all'integrità dei siti, incidano sullo stato di conservazione delle specie interessate.

Nel contempo, occorre stabilire in quale misura la protezione delle specie possa richiedere restrizioni all'attività umana, con ripercussioni della sfera economica e sociale.

Procedendo con la disamina della sentenza e delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte dal giudice del rinvio, occorre partire dall'interpretazione dell'art. 5 della direttiva «uccelli».

Nello specifico, la Corte è stata chiamata a chiarire se l'art. 5 della direttiva «uccelli» riguardi soltanto le specie indicate nell'allegato 1 della direttiva, o minacciate ad un determinato livello, o da una diminuzione a lungo termine nell'entità della loro popolazione.

A tal proposito, la Corte ha ricordato che l'art. 5 della direttiva «uccelli», al pari dell'art. 12 della direttiva «habitat», «impone agli Stati membri di adottare un quadro legislativo completo ed efficace, attraverso l'attuazione di misure di protezione concrete e specifiche che devono consentire di garantire il rispetto effettivo dei divieti di cui all'art. 5 della direttiva “uccelli”, che mirano, in sostanza, a proteggere le specie, i siti di riproduzione e le aree di riposo degli uccelli contemplati da tale direttiva»³².

Alla luce di quanto esposto, appare necessaria l'istituzione di un regime di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1.

Si tratta di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri cui si applica il Trattato.

Infatti, secondo la Corte, l'art. 5 della direttiva «uccelli» non riserva l'applicazione dei divieti alle specie elencate nell'allegato I di tale direttiva, o minacciate a un certo livello o la cui popolazione mostri una tendenza alla diminuzione a lungo termine.

Come esposto dall'avvocato generale al punto 44 delle sue conclusioni «ai fini dell'art. 5 della direttiva “uccelli”, è parimenti irrilevante se talune specie di uccelli siano minacciate ad un certo livello o da una diminuzione a lungo termine nell'entità della loro popolazione», o che le specie siano elencate nell'allegato I della direttiva «uccelli».

Piuttosto, ai sensi dell'art. 4, par. 1, per le specie elencate nell'allegato I devono essere previste misure di conservazione speciali, quindi supplementari, per quanto riguarda l'habitat.

Inoltre, la direttiva «uccelli» contiene disposizioni generali di protezione, quali, appunto, l'art. 5, ma anche gli artt. 2 e 3, riguardanti tutte le specie di uccelli europei³³.

Per tali ragioni, la Corte ha interpretato l'art. 5 della direttiva «uccelli», ritenendolo in contrasto con una prassi nazionale in base alla quale i divieti previsti da tale disposizione riguardino unicamente le specie elencate nell'allegato I di tale direttiva, quelle minacciate ad un certo livello o la cui popolazione presenti una tendenza alla diminuzione a lungo termine.

In aggiunta a ciò, il giudice del rinvio ha sottoposto alla valutazione della Corte l'interpretazione dei termini «uccidere/perturbare/distruggere deliberatamente», di cui all'art. 5, lett. da a) a d), della direttiva «uccelli», e all'art. 12, par. 1, lett. da a) a d), della direttiva «habitat» chiamata a chiarire se sia compatibile una prassi nazionale secondo la quale, qualora la misura in questione sia diretta a fini manifestamente

³² Punto 35 delle conclusioni dell'avvocato generale.

³³ Punto 43 delle conclusioni dell'avvocato generale.

diversi dall'uccisione o dalla perturbazione delle specie, come ad esempio misure di carattere forestale, l'applicazione del divieti sia subordinata alla possibilità che la misura stessa rischi di incidere negativamente sullo stato di conservazione della specie.

Alla Corte viene chiesto, inoltre, se il divieto sia escluso nel caso in cui la specie goda di uno stato di conservazione soddisfacente.

L'art. 12, par. 1, lett. da *a*) a *c*), della direttiva «habitat» impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per istituire un sistema di rigorosa protezione delle specie animali elencate nell'allegato IV, lett. *a*), della direttiva medesima nella loro area di ripartizione naturale, vietando la cattura o l'uccisione deliberata di esemplari di tali specie, la loro perturbazione deliberata e la distruzione o raccolta deliberata delle loro uova.

La lett. *b*) dello stesso articolo, prevede il divieto di perturbare deliberatamente le specie, in particolare durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; la Corte precisa però che tale disposizione non esclude che siano ricomprese le attività che non implicino un rischio del genere.

Infatti, secondo la Corte «l'attuazione del regime di protezione prescritto dall'art. 12, par. 1, lett. da *a*) a *c*), della direttiva "habitat" non è subordinata alla condizione che una determinata attività possa avere un impatto negativo sullo stato di conservazione della specie animale interessata»³⁴.

Per ciò che riguarda il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente, la Corte ha chiarito anche, in ossequio all'art. 2, par. 1 e 2³⁵ della direttiva «habitat», che le specie che hanno raggiunto un tale stato di conservazione devono essere protette contro qualsiasi deterioramento di tale stato.

Secondo la Corte quindi spetterebbe al giudice nazionale esaminare se le condizioni in cui deve essere effettuato l'abbattimento di cui ai procedimenti principali ricadano nell'ambito delle pratiche di gestione forestale preventiva e sostenibile compatibili con le esigenze di conservazione derivanti dalla direttiva «habitat»³⁶.

Nel caso di specie, la Corte ritiene, alla luce degli atti presentati dalle parti, che l'amministrazione nazionale non avrebbe verificato se tale abbattimento possa essere effettuato nel pieno rispetto dei divieti previsti dal decreto sulla protezione delle specie.

Al fine di realizzare gli obiettivi della direttiva «habitat» occorre, secondo la Corte, che «le autorità competenti siano in grado di prevedere le attività che sarebbero dannose per le specie protette da tale direttiva, indipendentemente dal fatto che l'oggetto dell'attività in questione consista o meno nell'uccisione o nella perturbazione di tali specie»³⁷.

Per tali ragioni, secondo la Corte, spetterebbe al giudice nazionale verificare se le attività forestali come quelle oggetto della sentenza in esame (abbattimenti forestali), si fondino su un approccio preventivo che tenga conto delle esigenze e degli obiettivi di conservazione delle specie interessate e se esse siano programmate e realizzate in modo da non violare i divieti derivanti dall'art. 12, della direttiva «habitat», tenendo conto al contempo, delle esigenze economiche, sociali, culturali, regionali e locali.

Pertanto, la Corte interpreta l'art. 12, par. 1, lett. da *a*) a *c*), ritenendo che i divieti previsti da tale disposizione non si applicano esclusivamente nel caso in cui sussista un rischio di impatto negativo sullo stato di conservazione delle specie interessate, nonostante oggetto di un'attività umana, quale la silvicoltura o l'utilizzazione del territorio, sia manifestamente diverso dall'uccisione o dalla perturbazione di specie animali.

³⁴ Corte di giustizia UE 4 marzo 2021, in cause riunite C-473/19 e C-474/19, punto 56.

³⁵ L'art. 1, par. 1 della direttiva «habitat» svolge la funzione di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché la flora e la fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri. Mentre il par. 2 ha l'obiettivo di «assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario».

³⁶ Corte di giustizia UE 4 marzo 2021, in cause riunite C-473/19 e C-474/19, punto 70.

³⁷ Corte di giustizia UE 4 marzo 2021, in cause riunite C-473/19 e C-474/19, punto 76.

In aggiunta, le previsioni di protezione contenute in tale disposizione non cessano di applicarsi alle specie che hanno raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente.

Infine, alla Corte è stato chiesto se il divieto di deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione, di cui all'art. 12, lett. *d*) della direttiva «habitat», debba essere considerato limitato a quei casi in cui la funzionalità ecologica continuativa nell'habitat della specie interessata in un'area specifica venga meno malgrado le misure precauzionali o lo stato di conservazione della specie interessata rischi il deterioramento e se il divieto sia escluso nel caso in cui la specie goda di uno stato di conservazione soddisfacente.

A tale proposito, la Corte esamina l'art. 12, par. 1, lett. *d*) della direttiva «habitat» secondo il quale tale disposizione imporrebbe agli Stati membri di «adottare i provvedimenti necessari per istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lett. *a*), della direttiva, nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo».

Il legislatore dell'Unione non ha deciso di limitare tale divieto esclusivamente agli atti intenzionali, diversamente da quanto previsto all'art. 12, lett. da *a*) a *c*) della direttiva «habitat», bensì «ha inteso esprimere la propria volontà di riconoscere ai siti di riproduzione ovvero alle aree di riposo una protezione rafforzata contro gli atti che ne causino deliberatamente il deterioramento o la distruzione»³⁸.

Proprio a tale scopo, secondo quanto previsto anche dall'avvocato generale al punto 51, al fine di conformarsi a tale obbligo, gli Stati membri devono «non solo stabilire un quadro normativo completo, ma altresì attuare concrete misure di tutela specifiche».

Del pari, il regime di rigorosa tutela presuppone l'adozione di misure coerenti e coordinate di carattere preventivo.

Tale sistema di protezione rigorosa deve quindi consentire di evitare effettivamente il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie animali di cui all'allegato IV, lett. *a*), della direttiva «habitat».

Pertanto, tale divieto non dipenderebbe dal fatto che il pregiudizio abbia o meno un impatto sullo stato di conservazione di una popolazione. Il divieto previsto dall'art. 12, lett. *d*) della direttiva «habitat», di distruggere o deteriorare i siti di riproduzione di animali elencati nell'allegato IV, lett. *a*), non richiede, pertanto, che lo stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata presenti un rischio di deterioramento effettivo per effetto dell'azione in questione, né l'applicazione del divieto può essere influenzata dallo stato di conservazione soddisfacente della specie interessata³⁹.

Claudio Musciacchio

³⁸ Punto 51 delle conclusioni dell'avvocato generale.

³⁹ Punto 55 delle conclusioni dell'avvocato generale.